



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO  
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' SEZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO DELLA  
RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA E DELLE  
MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA**

**Art. 1**

**Fonti e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo ridotto, ed è emanato nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

**Art. 2**

**Finalità e definizioni**

1. La finalità è quella di definire tempi di lavoro necessari per l'ottimale funzionamento delle strutture prestando attenzione alle esigenze dell'utenza, nel rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento si intende per:
  - a) **Orario di servizio:** il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura e l'erogazione dei servizi all'utenza.

L'orario di servizio settimanale è articolato nella Sede centrale e nelle Sedi territoriali su 5 o 6 giorni settimanali a seconda delle esigenze delle singole strutture.

Le fasce dell'orario di servizio sono le seguenti:

- dalle ore 6.30 alle ore 22.00 nei giorni da lunedì a venerdì;
- dalle ore 6.30 alle ore 14.00 il sabato.

In caso di emergenza sanitaria, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, può estendere per le strutture coinvolte l'orario di servizio.

- b) **Orario di lavoro:** il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

Nel rispetto dell'obbligo contrattuale, l'orario di lavoro settimanale del Personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio.

**Art. 3**

**Durata orario di lavoro del personale con profilo di "Collaboratore Professionale della Ricerca Sanitaria"**

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36 (trentasei) ore settimanali;
2. L'orario di lavoro è articolato su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12' minuti e di 6 ore.
3. I Dirigenti responsabili delle singole strutture fissano l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di servizio della struttura entro l'orario di servizio dell'Istituto.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

#### **Art. 4**

##### **Durata orario di lavoro del personale con profilo di "Ricercatore Sanitario"**

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36 ore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12' minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:
  - a) Autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze di ricerca, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Istituto;
  - b) L'orario di lavoro di cui al Comma 1 è rilevato come media del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruito nella forma di risposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore; i predetti risposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere
  - c) Il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al Comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all' Art. 53 D. Lgs. N. 165/2001.
  - d) È ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al Comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto al precedente punto b).
3. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal D. Lgs. N. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall' Art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all' Art. 4 del D. Lgs. N. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali, è elevato a 6 mesi.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al Comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 5**

##### **Flessibilità**

##### **(Collaboratore professionale di ricerca sanitaria)**

1. Si intende per flessibilità la possibilità di posticipare l'ingresso ed anticipare l'uscita rispetto alla propria articolazione dell'orario di lavoro.
2. La flessibilità di norma è di 60 minuti in entrata e di 60 minuti in uscita. Per motivate esigenze di servizio il Dirigente potrà definire una flessibilità di durata inferiore.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

3. La flessibilità è diritto di tutti i lavoratori, salvo motivate esigenze di servizio espresse dal dirigente responsabile.
4. La flessibilità in entrata va, di norma, compensata in giornata; quella in uscita, nella giornata lavorativa successiva, fermo restando la possibilità di recuperarla entro la conclusione del mese successivo a quello di riferimento. Il recupero della flessibilità viene concordato con il dirigente Responsabile della Struttura e, qualora eccedesse le 2 ore complessive, deve essere oggetto di apposita programmazione.

### **Art. 6**

#### **Durata media orario**

1. La durata media dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario calcolate, ai sensi dell'Art. 5 comma 6 del CCNL 2006/2009, su base semestrale, ad eccezione di quanto previsto dall' Art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
2. L'orario di lavoro massimo giornaliero non può superare le 11 (undici) ore comprensive di eventuali ore straordinarie o a copertura di debiti orari.

### **Art. 7**

#### **Rilevazione presenze**

1. L'orario di lavoro verrà conteggiato a partire dall'orario giornaliero di inizio della prestazione lavorativa predeterminata per ogni dipendente e, comunque, dovrà svolgersi entro l'orario di servizio della struttura.
2. La rilevazione della presenza in servizio per tutti i dipendenti deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato dell'Istituto.
3. L'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze fornisce al personale al momento dell'assunzione in servizio un tesserino (badge) strettamente personale; non è cedibile ad altre persone, non può essere conservato nella struttura e il suo uso improprio è perseguibile a norma di legge. Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l'eventuale smarrimento all'U.O. preposta, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato.
4. Il Dipendente deve far rilevare ogni interruzione del servizio (trasferta, servizio, permesso personale, permesso sindacale, assemblea, pausa mensa, ecc.) utilizzando l'orologio marcatempo della propria struttura, così come individuata dalla Direzione dell'Istituto.
5. L'utilizzo reiterato ed ingiustificato dell'orologio marcatempo differente da quello individuato può comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti.

### **Art. 8**

#### **Interruzione obbligatoria**

1. La durata massima di lavoro giornaliero continuativo non può eccedere le sei ore; qualora ecceda le sei ore giornaliere, è prevista l'interruzione obbligatoria variabile tra un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, finalizzata al recupero psico-fisico ed alla eventuale consumazione del pasto. L'esercizio di tale diritto è indisponibile da parte del lavoratore, né può essere oggetto di diniego da parte del responsabile della struttura. L'interruzione sarà fruita tenendo conto sia delle esigenze di servizio che degli orari per la ristorazione e per il funzionamento della mensa.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

2. Qualora la durata dell'interruzione ecceda la mezz'ora, l'eccedenza dovrà essere compensata in giornata. La mancata compensazione dovrà essere giustificata attraverso altro istituto contrattuale quale ad esempio: permesso breve, recupero ore straordinario...etc.
3. L' eventuale permesso breve andrà recuperato secondo le modalità definite nel successivo articolo 9.
4. Il tempo dedicato alla pausa non è considerato orario di lavoro reso; è dunque obbligatoria la timbratura in uscita all'inizio della pausa e la conseguente timbratura di rientro alla fine della pausa, anche per i dipendenti che volessero usufruire della pausa mensa all'interno degli appositi spazi delle strutture/sezioni di propria afferenza.
5. Diversamente da quanto sinora previsto dai regolamenti aziendali il tempo di pausa utilizzato anche per la consumazione del pranzo non viene addebitato automaticamente dal sistema di rilevazione presenze, ma deve essere regolarmente timbrato.

### **Art. 9**

#### **Permessi orari a recupero**

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

### **Art. 10**

#### **Lavoro straordinario**

1. Il ricorso allo straordinario può essere effettuato nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
2. È considerato lavoro straordinario l'eccedenza oraria, autorizzata da ciascun dirigente responsabile al personale non titolare di posizione organizzativa.
3. La frazione minima computabile di lavoro straordinario è di 30 (trenta) minuti o multipli, il periodo svolto dovrà essere consecutivo.
4. Il recupero delle ore di lavoro straordinario, già autorizzate dal dirigente responsabile, avverrà, sulla base di apposita programmazione concordata con lo stesso, conteggiando il tempo di effettiva assenza.
5. Il recupero dovrà avvenire entro il quarto mese successivo a quello in cui le stesse si sono svolte; oltre tale limite temporale l'eccedenza oraria non sarà più utilizzabile, ad eccezione di quanto previsto dall' Art. 4 Comma 2 del presente Regolamento.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

6. Per il personale inquadrato nel profilo di Ricercatore Sanitario, di cui all' Art. 3 del CCNL 2016/2018, le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuo di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere.

#### **Art. 11**

##### **Servizio mensa**

1. In ottemperanza alle disposizioni contrattuali, il servizio di mensa viene assicurato al proprio personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, tramite la mensa interna presso la Sede di Brescia, e nella forma sostitutiva costituita dal ticket restaurant presso le Sezioni territoriali.
2. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. La fascia temporale per la fruizione della mensa presso la sede sarà quella prevista nel contratto di appalto di servizio; presso le Sedi territoriali periferiche la fruizione della pausa potrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 14.30.
4. La pausa pranzo, avviene al di fuori dell'orario di lavoro, comprovato dalle dovute oblitterazioni all'orologio marcatempo. La timbratura effettuata presso la sala mensa è utile esclusivamente ai fini dell'addebito del pasto.
5. Il dipendente ha diritto all'accesso alla mensa o al buono pasto per ogni giornata lavorativa che preveda una permanenza in servizio pari o superiore a 4 ore.

#### **Art. 12**

##### **Determinazione complessiva della prestazione ai fine del servizio mensa**

1. Alla durata complessiva della prestazione lavorativa giornaliera sopra richiamata concorrono, oltre alle ore rese nell'ambito del normale orario di lavoro contrattualmente dovuto, anche le ore di lavoro straordinario e i recuperi di debiti orari, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' Art. 10, Comma 5.
2. Concorrono alla determinazione della durata complessiva della prestazione lavorativa le attività svolte per motivi di servizio e di trasferta.
3. È consentito l'accesso alla mensa aziendale o alla fruizione del ticket restaurant nelle giornate di formazione obbligatoria organizzate dall'IZSLER.
4. I permessi retribuiti, per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro e della normativa vigente, ed i permessi non retribuiti non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al servizio mensa, anche se usufruiti in maniera frazionata.

#### **Art. 13**

##### **Norma finale**

1. Di ogni modifica sarà data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.
2. Per quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.